

ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE – AREST

FRA

REGIONE LOMBARDIA
E
COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO

**“ALTA VALLE CAMONICA PER L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ DELLA RICETTIVITÀ
TURISTICA SOSTENIBILE – TELERISCALDAMENTO E RETI”**

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore Guido Guidesi quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
- Comune di Ponte di Legno (BS) con sede legale in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 4 CF/P.IVA 00649470176 nella persona del Sindaco pro tempore Ivan Faustinelli quale Legale Rappresentante del Comune di Ponte di Legno (BS);

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

RICHIAMATI:

- l'art. 7 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 “Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale”;
- Il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di attuazione dell'“Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST”;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che al Pilastro Lombardia di Impresa e Lavoro - Ambito 4.2 Attrattività - Obiettivo Strategico 4.2.2 intende sostenere il rilancio economico mediante interventi in sinergia tra investimenti pubblici e privati per la valorizzazione e il rilancio economico dei propri territori attraverso la realizzazione di progettualità strategiche;
- la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 “Piano Lombardia. Approvazione della Manifestazione di Interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione”;
- la DGR 31 maggio 2022 n. XI/6453 “DGR 18.10.2021, n. 5387: Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di Interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione – Definizione delle modalità di erogazione del contributo regionale, approvazione dello schema di Accordo e determinazione

sulla dotazione complessiva" con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, definito le modalità di erogazione del contributo regionale;

- la DGR 07 marzo 2022 n°6066 "Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione di cui DGR 16 ottobre 2021 - n. XI/5387 – Approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi dell'art.6, co.6 della l.r. 19/19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- la DGR n. XII/496 del 26.06.2023 "Manifestazione di Interesse promossa con DGR n. XI/5387 del 18.10.2021 ai sensi dell'art 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione: ulteriori determinazioni e riassunzione Accordi ai sensi dell'art. 10 l. r. 19/2019" con la quale Regione Lombardia ha confermato l'interesse regionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi delle proposte progettuali pervenute;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e s.m.i.;

PREMESSO CHE il progetto, fra gli ambiti individuati dalla DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 si inserisce:

- nell'Ambito 1 – "attrattività e competitività dei territori" (azioni volte a migliorare l'infrastrutturazione del territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, a garantire il raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di aree dismesse);
- nell'Ambito 2 – "Competitività delle imprese" (azioni in grado di innescare meccanismi di crescita dell'impresa, mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di imprenditori);

DATO ATTO CHE il programma degli interventi:

- ha come finalità il sostegno e lo sviluppo della competitività e dell'attrattività dell'offerta turistica in alta Valle Camonica in termini di miglioramento della qualità ricettiva alberghiera e della qualità dei servizi erogati in ottica di maggiore sostenibilità ambientale mediante la realizzazione di un insieme di interventi finalizzati a migliorare l'infrastrutturazione pubblica del territorio al fine di:
 - o conseguire il raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, il recupero di immobili esistenti con particolare riguardo all'efficientamento energetico;
 - o supportare la crescita dei livelli di competitività delle imprese turistiche attivando meccanismi di crescita dell'impresa, mantenimento dei livelli occupazionali, interventi di valorizzazione del capitale umano e creazione di una nuova generazione di imprenditori;
- ha come obiettivo quello di attuare un programma di interventi pubblici in grado di potenziare la rete di teleriscaldamento già presente nell'ambito dell'abitato di Ponte di Legno nonché di realizzare una nuova rete di teleriscaldamento al Passo Tonale, attualmente assente, al fine di

consentire alle utenze esistenti, oggi alimentate per la quasi totalità con combustibili fossili come GPL o gasolio, la transizione da un combustibile fossile ad elevato impatto ambientale alle fonti rinnovabili;

CONSIDERATO CHE il progetto consiste nella realizzazione dei seguenti 3 interventi pubblici:

1. realizzazione marciapiede al Passo del Tonale, contestualmente alla realizzazione dei lavori di cui al punto 2 e alla posa di altri servizi di pubblica utilità;
2. estensione della rete di teleriscaldamento al Passo del Tonale - parte lombarda - e suo collegamento alla rete e centrale di produzione esistente al Passo Tonale – Comune di Vermiglio (TN);
3. estensione della rete di teleriscaldamento esistente in Comune di Ponte di Legno lungo le vie Marconi, Marangoni e limitrofe e contestuale realizzazione di una stazione di rilancio, nonché degli allacci per le strutture ricettive.

PRESO ATTO CHE:

- la deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 del 04.05.2022, con cui l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica ha delegato il Comune di Ponte di Legno (BS) alla promozione dell'Accordo e allo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore e beneficiario del contributo regionale per l'attuazione degli interventi pubblici ivi previsti, in quanto interessano un ambito territoriale riferibile prevalentemente al territorio comunale di Ponte di Legno e, in via residuale, al Comune di Temù;
- con DGC n. 101 del 09.12.2022 il Comune di Ponte di Legno (BS) ha promosso l'Accordo di Rilancio Economico e Sociale – di seguito "Accordo" - finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Alta Valle Camonica per l'attrattività e la competitività della ricettività turistica sostenibile – Teleriscaldamento e reti";
- con DGC n. 63 del 12.12.2022 il Comune di Temù ha:
 - o espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento di estensione della rete di teleriscaldamento in Comune di Ponte di Legno che, per una porzione residuale, interessa anche il territorio comunale di Temù;
 - o ha dichiarato la conformità urbanistica rispetto alle previsioni del vigente PGT in quanto la rete sarà realizzata su un'area individuata come "viabilità";
 - o ha dichiarato che le opere realizzate mediante AREST dovranno essere di proprietà del Comune di Ponte di Legno;
- con DGR n. XI/7625 del 28.12.2022 Regione Lombardia ha aderito all'Accordo in parola stabilendo per la realizzazione degli interventi previsti in progetto, un cofinanziamento pari a 2.000.000,00€ inteso quale importo massimo di contributo concedibile la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST";
- il Comune di Ponte di Legno ha in essere una convenzione per la gestione del servizio pubblico di teleriscaldamento nel territorio comunale con la Società partecipata So.Sv.A.V. Srl, società in house sottoposta al controllo analogo da parte del Comune ai sensi degli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica o TUSP);
- con DGC n. 70 del 10.07.2024 il Comune di Ponte di Legno (BS) ha aperto una Manifestazione di Interesse per la selezione delle imprese turistiche ricettive e dell'indotto interessate all'allacciamento alla rete di teleriscaldamento urbano nel Comune di Ponte di Legno - centro urbano, nell'ambito del Progetto AREST;
- con determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 134 del 10/10/2024 il Comune di Ponte di Legno ha preso atto delle domande di contributo pervenute ed ha approvato l'elenco delle istanze ammissibili;

- il Comitato per l'Accordo, come determinato con procedura scritta in data 06.02.2025 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Comune di Ponte di Legno (BS): DGC n° 11 del 06.02.2025;
 - Regione Lombardia: DGR n. XII/3930 del 17.02.2025.

**DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO**

Art. 1 - Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A – Relazione Tecnica illustrativa;
 - Allegato B – Quadro economico finanziario;
 - Allegato C - Cronoprogramma generale;
 - Allegato D – Elaborati grafici
 - Tav. - Inquadramento generale;
 - Tav.01 - Planimetria di inquadramento – Ponte di Legno;
 - Tav.02 - Planimetria generale – Passo del Tonale;
 - Tav.06 – Planimetria di progetto - Realizzazione nuovo marciapiede;
 - Allegato E: Piano di comunicazione
 - Allegato F – dichiarazione in cui il Comune di Ponte di Legno (BS) attesta che:
 - gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24/12/2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
 - la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
 - il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;
 - la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regionale è del Comune di Ponte di Legno (BS).
 - Allegato G: Schema di convenzione tra il Comune e la Società partecipata So.Sv.A.V. Srl per la concessione di lavori pubblici e disciplina dei relativi rapporti finanziari;
 - Allegato H: Schema di convenzione tra la Società partecipata dal Comune di Ponte di Legno So.Sv.A.V. Srl e la Società Tonale Energia Srl per la gestione del servizio di teleriscaldamento al Passo Tonale (parte lombarda) e disciplina dei relativi rapporti finanziari;

Art. 2 - Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5.

Art. 3 - Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono:
 - a. estensione della rete di teleriscaldamento al Passo del Tonale - parte lombarda - e suo collegamento alla rete e centrale di produzione esistente al Passo Tonale – Comune di Vermiglio (TN);
 - b. estensione della rete di teleriscaldamento esistente in Comune di Ponte di Legno a servizio delle strutture che hanno manifestato interesse all'allacciamento alla rete e realizzazione dei relativi allacci;

- c. realizzazione marciapiede al Passo del Tonale, contestualmente alla realizzazione dei lavori di cui al punto a) e alla posa di altri servizi di pubblica utilità;

Art. 4 – Fattibilità urbanistica

1. Gli interventi oggetto di AREST sono conformi ai PGT vigenti dei Comuni di Ponte di Legno e Temù in quanto realizzati nel sottosuolo di strade comunali individuate come:
- PGT Comune di Ponte di Legno: "viabilità"
 - PGT Comune di Temù: "Viabilità".

Art. 5 - Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Gli interventi oggetto del presente accordo comportano una spesa complessiva totale di 4.367.949,81€ come da quadro economico che segue, la cui copertura finanziaria è garantita dalle Parti secondo i rispettivi impegni definiti nell'art. 6:

n°	descrizione dell'intervento	Costo	Copertura finanziaria
1	Realizzazione Marciapiede e sottoservizi Passo del Tonale	1.060.852,00 (IVA compresa)	- 500.000,00 (fondi ODI del Comune di Ponte di Legno) - 511.805,99 contributo AREST - 49.046,01 fondi So.Sv.A.V. Srl
2a	Estensione rete al Passo del Tonale – parte lombarda	1.789.699,91 (IVA esclusa)	- 1.488.194,01 contributo AREST - 301.505,90 società So.Sv.A.V. Srl
2b	Estensione rete Passo del Tonale – parte di collegamento alla CP in Comune di Vermiglio (TN)	259.197,90 (IVA compresa)	Società So.Sv.A.V. Srl
3	Estensione rete in Comune di Ponte di Legno	1.258.200,00	Società So.Sv.A.V. Srl
	Totale	4.367.949,81	- 500.000,00 (fondi Odi del Comune di Ponte di Legno) - 2.000.000,00 (contributo AREST) - 1.867.949,81 (a carico società concessionaria So.Sv.A.V. Srl)

2. Il costo complessivo degli interventi oggetto del presente Accordo, come da Piano Economico Finanziario di cui all'allegato B, è pari a 4.367.949,81€ la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
- Comune di Ponte di Legno (BS): 2.367.949,81€ di cui:
 - 1.867.949,81 € - fondi propri derivanti dal contratto di concessione con la Società So.Sv.A.V. Srl (schema Allegato H) come da comunicazione sottoscritta dalla società in data 20.01.2025;

- 500.000 € - Fondi propri derivanti dal Fondo ODI (Fondo per i Comuni confinanti);
- Regione Lombardia: 2.000.000,00€ la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST" secondo quote e annualità di seguito individuate:

Annualità 2025

- 35%, alla sottoscrizione dell'Accordo per una quota pari a 700.000,00€;

Annualità 2026

- 15% alla consegna dei lavori per l'intervento n° 1 per una quota pari a 76.770,90€;
- 15% alla consegna dei lavori per l'intervento n° 2a per una quota pari a 223.229,10€
- 40% alla realizzazione dei lavori per l'intervento n° 1 per un importo pari al 60% dell'importo contrattuale complessivo per una quota pari a 204.722,40%;
- 40% alla realizzazione dei lavori per l'intervento n°2a per un importo pari al 60% dell'importo contrattuale complessivo per una quota pari a 595.277,60%;

Annualità 2027

- 10% all'ultimazione di tutti gli interventi previsti all'interno del Piano Economico-finanziario di cui all'art.5.1 per un importo complessivo pari a 200.000,00€.

Art.6 - Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare gli interventi così come descritti nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati. In particolare:

a) Il **Comune di Ponte di Legno (BS)** si impegna a:

- a) contribuire alla copertura finanziaria degli interventi per una somma pari a 2.367.949,81 € nonché alla copertura delle eventuali somme eccedenti a tale importo necessarie alla realizzazione delle opere;
- b) destinare il finanziamento regionale alla realizzazione degli interventi 1 - 2a previsti nell'Accordo. Si esclude in ogni caso dal finanziamento l'intervento indicato al punto 2b (collegamento con centrale trentina) che, pur facendo parte del quadro economico complessivo, non è oggetto di finanziamento regionale;
- c) trasmettere semestralmente alla Segreteria Tecnica una Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 5.2;
- d) inviare tempestivamente alla Segreteria Tecnica dell'Accordo una relazione dettagliata che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi previsti dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
- e) informare la Segreteria Tecnica in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- f) informare la Segreteria Tecnica in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- g) redigere la relazione finale prevista all'art. 7, comma 16 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.

b) **Regione Lombardia** si impegna a:

- a. concorrere alle spese di realizzazione degli interventi individuati ai n° 1 – 2a con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore

del Comune di Ponte di Legno (BS) pari a 2.000.000,00€ a parziale copertura del Quadro Economico di cui all'allegato B del presente Accordo;

- b. trasferire il contributo di cui alla lett. a. secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nella DGR 31.05.2022 n°6453 e nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente Accordo:

Annualità 2025

- 35%, alla sottoscrizione dell'Accordo per una quota pari a 700.000,00€;

Annualità 2026

- 15% alla consegna dei lavori per l'intervento n° 1 per una quota pari a 76.770,90€;
- 15% alla consegna dei lavori per l'intervento n° 2a per una quota pari a 223.229,10€
- 40% alla realizzazione dei lavori per l'intervento n° 1 per un importo pari al 60% dell'importo contrattuale complessivo per una quota pari a 204.722,40%;
- 40% alla realizzazione dei lavori per l'intervento n°2a per un importo pari al 60% dell'importo contrattuale complessivo per una quota pari a 595.277,60%;

Annualità 2027

- 10% all'ultimazione di tutti gli interventi previsti all'interno del Piano Economico-finanziario di cui all'art.5.1 per un importo complessivo pari a 200.000,00€.

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.
3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti la somma definita nel presente Accordo.

Art. 7 - Rendicontazione delle spese

1. Il Soggetto beneficiario del cofinanziamento regionale è il Comune di Ponte di Legno (BS).
2. Al fine di realizzare gli interventi previsti nell'Accordo il Comune di Ponte di Legno (BS) provvede a dare avvio alle procedure di affidamento, correlate alla realizzazione delle opere oggetto del finanziamento regionale, così come previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Il Comune di Ponte di Legno (BS) dichiara che per la realizzazione dei lavori, oggetto del presente Accordo di Programma, intende avvalersi dell'affidamento in house a favore della società partecipata So.Sv.A.V. Srl sussistendo i presupposti a ciò necessari previsti dalla legge.
4. Il Comune di Ponte di Legno (BS) si impegna a trasmettere, la comunicazione di espletamento delle procedure di affidamento corredata dalla seguente documentazione:
 - relazione prevista dall'art. 17, comma 2, del D.L. 201/2022 e successive modifiche ed integrazioni;
 - copia del contratto di concessione dell'opera pubblica stipulato con la Società concessionaria;
 - atti relativi alla pubblicazione delle procedure di gara che la Società concessionaria effettuerà per la realizzazione delle reti e delle infrastrutture non eseguite direttamente;
 - bandi di gara relativi ai subappalti della concessionaria;
 - verbali di valutazione delle offerte pervenute e provvedimenti di aggiudicazione;
 - CUP degli interventi;
 - CIG alla concessione dell'opera principale e degli eventuali sub affidamenti;
 - progetti esecutivi dei singoli lotti, redatti ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici;
 - cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
 - quadro economico aggiornato a seguito delle procedure di affidamento;
 - verbale di consegna lavori e decorrenza dei termini per il compimento dell'opera;
 - dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori.
5. Il Comune di Ponte di Legno (BS) deve infine dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che:

- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
 - non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi di cui al punto precedente.
6. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
- essere conformi alla normativa europea, nazionale e regionale pertinente e rispettare la regolamentazione civilistica e fiscale vigente;
 - essere pertinenti alle voci di spesa previste nel quadro economico approvato;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenute dal Comune di Ponte di Legno (BS) ovvero dalla Società partecipata concessionaria dell'opera pubblica;
 - essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
7. Su tutti i giustificativi di spesa originali, il Comune di Ponte di Legno (BS) o la sua Società partecipata concessionaria delle opere devono apporre:
- un chiaro riferimento al progetto inserendo la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'AREST finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Alta Valle Camonica per l'attrattività e la competitività della ricettività turistica sostenibile – Teleriscaldamento e reti" approvato con DGR n. XII/3930 del 17.02.2025";
 - il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG delle procedure di gara espletate in base a quanto previsto dalle leggi 3/2003 e 136/2010 e ss.mm.ii;
8. Tutti i giustificativi di spesa devono essere registrati e chiaramente identificabili nella contabilità del Comune di Ponte di Legno (BS). A tal fine il Comune deve predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata e conforme alle disposizioni di legge per tutte le transazioni relative al progetto oggetto di finanziamento regionale, che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili ordinarie.
9. Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, devono essere conservati dal Comune di Ponte di Legno (BS) per un periodo di almeno di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo e devono essere resi consultabili per eventuali controlli.
10. Regione Lombardia erogherà le tranche entro:
- 30 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione a seguito della sottoscrizione dell'accordo;
 - 60 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione delle tranche intermedie;
 - 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione del saldo.
11. La domanda di erogazione dell'anticipo, delle tranche intermedie e del saldo dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e contenere la documentazione a supporto della richiesta di erogazione del contributo regionale.
12. L'erogazione del contributo concesso avverrà, previa verifica tecnico-amministrativa da parte dei competenti uffici regionali con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese e alle relazioni descrittive relative alle opere oggetto di finanziamento regionale.
13. La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al Comune di Ponte di Legno (BS) ogni chiarimento o integrazione che si rendessero necessari da rendersi nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

Art. 8 - Costituzione Collegio di Vigilanza

1. Il Comune di Ponte di Legno (BS), ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. i) costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, composto da:
- Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte di Legno (BS) o suo Delegato;
 - Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore della Regione Lombardia o suo delegato;

2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n° 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19".
3. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni secondo quanto disposto dall'art.7, commi da 13 a 18 della l.r. 19/19 e dall'art.24, comma 3 del RR 6/20.
4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo per il funzionamento del Collegio di Vigilanza. Eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e dei Soggetti rappresentati.
5. Il Collegio di Vigilanza è convocato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ponte di Legno (BS) almeno una volta l'anno, anche su richiesta di una delle Parti.

Art. 9 - Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte le modalità i tempi e impegni individuati nei relativi articoli, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo è garantito attraverso i seguenti strumenti:
 - a. Relazione semestrale sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi pubblici;
 - b. Eventuale Relazione dettagliata che illustri impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi previsti dell'Accordo;
 - c. Eventuale informativa in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo;
 - d. Informativa in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi pubblici da realizzarsi con fondi pubblici;
 - e. Relazione finale prevista all'art. 7, comma 16 della l.r. 19/19 che dà atto della conclusione dei lavori e delle azioni previste nell'Accordo così come elencati nell'art. 3.1.

Art. 10 - Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo:
 - entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale;
 - ha durata fino al 31.05.2027 come da cronoprogramma (allegato C);
 - è vincolante per i Soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11- Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le relative finalità e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia – Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi

Per il Comune di Ponte di Legno (BS) – Il Sindaco pro tempore Ivan Faustinelli